



8.2.2017

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Relatore per parere: Helga Stevens

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I negoziati relativi al trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") si sono svolti tenendo presente che il trattato di Marrakech è un accordo misto, cioè alcune delle materie che lo costituiscono sono considerate di competenza dell'UE e altre di competenza degli Stati membri. Quindici Stati membri hanno già firmato il trattato di Marrakech.

Si tratta di un trattato di portata storica in quanto è il primo trattato a disciplinare le eccezioni relative al diritto d'autore e a contenere una componente in materia di diritti umani. Il relatore per parere si è impegnato a migliorare l'accesso alle opere coperte da diritto d'autore per le persone ipovedenti, le quali avranno un maggiore accesso ai libri in tutto il mondo grazie alle molte organizzazioni che potranno inviare copie delle opere negli altri paesi.

Il relatore per parere si inoltre consultato con organizzazioni di disabili e soggetti interessati e trae la conclusione che la proposta della Commissione viene vista positivamente. Le modifiche al testo si sono limitate alle competenze della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e a garantire che la formulazione sia conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché al trattato di Marrakech.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 207*,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *gli articoli 19 e 207*,

Motivazione

Nel suo parere n. 3/15 presentato l'8 settembre 2016 (punto 113), la Corte di giustizia ha dichiarato che sono di applicazione gli articoli 19 e 207 TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale. Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014¹². Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d'autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie in formato accessibile. I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti o con disabilità visive, percettive o di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale

(1) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale. Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014¹², **dopo essere già stato approvato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale nel 2013**. Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d'autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie in formato accessibile. I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti o con disabilità visive, percettive o

stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

¹² Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La direttiva [...] mira a far sì che gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech siano attuati in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dal diritto dell'Unione. Gli obiettivi del presente regolamento sono attuare gli obblighi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione di copie in formato accessibile a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e stabilire le condizioni per l'esportazione e l'importazione di tali copie. Tali misure

di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

¹² Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

Emendamento

(2) La direttiva [...] mira a far sì che gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech siano attuati in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità **in tutti gli Stati membri dell'Unione** di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dal diritto dell'Unione. Gli obiettivi del presente regolamento sono attuare gli obblighi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione di copie in formato accessibile a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e stabilire le condizioni per l'esportazione e

possono essere adottate unicamente a livello di Unione poiché lo scambio di copie in formato accessibile di opere e altro materiale riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Un regolamento è l'unico atto giuridico idoneo.

l'importazione di tali copie. Tali misure possono essere adottate unicamente a livello di Unione poiché lo scambio di copie in formato accessibile di opere e altro materiale riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Un regolamento è ***pertanto*** l'unico atto giuridico idoneo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...] possano essere esportate verso i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. La distribuzione, la trasmissione o la messa a disposizione di copie in formato accessibile per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nell'Unione.

Emendamento

(3) Il regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, ***e-book***, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...] possano essere esportate verso i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. La distribuzione, la trasmissione o la messa a disposizione di copie in formato accessibile per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe garantire che, in conformità con l'articolo 9 del trattato di Marrakech, le parti

contraenti forniscano risorse finanziarie e umane per facilitare la cooperazione internazionale tra le entità autorizzate, un'adeguata disponibilità di copie in formato accessibile e lo scambio transfrontaliero di tali copie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Orientamenti di governo o migliori pratiche sulla messa a disposizione di copie in formato accessibile ai beneficiari in base ai termini del trattato di Marrakech dovrebbero essere sviluppati in consultazione con gruppi rappresentativi delle entità autorizzate, quali i consorzi di biblioteche e le associazioni di biblioteche, insieme ad altre entità autorizzate a produrre copie in formato accessibile, nonché con gli utenti e i titolari dei diritti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“UNCRPD”), di cui l’UE è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L’UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà

(7) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“UNCRPD”), di cui l'UE è parte **dal 21 gennaio 2011 e che è vincolante per gli Stati membri dell'Unione**, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni **e alla comunicazione** e di partecipare alla vita culturale, economica, **politica, lavorativa** e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L’UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure

intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) “opera o altro materiale”, opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

Emendamento

(1) "opera e altro materiale", opere sotto forma di libri, **e-book**, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, **online o offline**, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o

Emendamento

(c) una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, **o di qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento**, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

Emendamento

(d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web **o tramite altri canali online o offline**, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) prestare, su richiesta, assistenza tecnica sull'accesso al materiale fornito.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni, su richiesta, a qualsiasi beneficiario o titolare dei diritti:

2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni ***in modo accessibile***, su richiesta, a qualsiasi beneficiario o titolare dei diritti:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assistono le proprie entità autorizzate al fine di rendere disponibili le informazioni relative alle loro prassi a norma degli articoli 3 e 4, sia mediante la condivisione delle informazioni tra entità autorizzate

che mediante la messa a disposizione in modo accessibile di informazioni sulle loro politiche e prassi, incluse quelle relative allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, alle parti interessate e al pubblico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Non prima di [cinque anni dalla data di applicazione], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del regolamento.

Emendamento

Entro [cinque anni dalla data di applicazione], la Commissione, ***tenendo conto anche degli sviluppi tecnologici nel contesto dell'accessibilità***, procede a una valutazione del presente regolamento e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del regolamento. ***La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile, delle organizzazioni non governative interessate e delle parti sociali, incluse le organizzazioni di persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane.***

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del progetto di parere:

Soggetti giuridici e/o persone fisiche
Unione europea dei ciechi (European Blind Union)
il Forum europeo sulla disabilità.

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

49	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber
PPE	Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopez Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc
VERTS/ALE	Jean Lambert, Terry Reintke
S & D	Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato
GUE/NGL	Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes
ECR	Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?
EFDD	Laura Agea, Marco Valli
NI	Lampros Fountoulis

0	-

2	0
ENF	Joëlle Mélin, Dominique Martin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
Riferimenti	COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 24.11.2016
Relatore per parere Nomina	Helga Stevens 28.11.2016
Esame in commissione	8.12.2016
Approvazione	25.1.2017
Esito della votazione finale	+: 49 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marco Valli